



COMUNE DI RIBERA
Provincia di Agrigento
Ufficio Tecnico

OGGETTO: DISCIPLINARE D'INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE E NELL'ESECUZIONE, DIREZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO, MISURA, CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE INERENTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE GAGARIN NELLA FRAZIONE DI SECCAGRANDE - RIBERA.

Professionista	Incarico	Provvedimento d'incarico
Ing. Giovanna Vella	progettazione esecutiva. coordinatore della sicurezza nella progettazione e nell'esecuzione. direzione, assistenza al collaudo, misura, contabilità e liquidazione	Determina Dirigenziale n. 151/2011

Il Professionista

(Ing. Giovanna Vella)

Il Dirigente del 2° Settore

(Ing. Salvatore Giandusecchi)

Ribera, 13.09.2011

Disciplinare di incarico per la redazione del progetto esecutivo, la direzione dei lavori, la contabilità, l'assistenza al collaudo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione nell'ambito dei lavori per la Riqualficazione del Lungomare Gagarin nella frazione Seccagrande in Ribera

Art. 1

Er.
L'Amministrazione del Comune di Ribera rappresentata dal Dirigente del 2° Settore ing. Salvatore Ganduscio che d'ora in poi sarà indicato semplicemente come "l'Amministrazione", a seguito di procedura negoziata, affida all'Ing. Arch. Giovanna Vella, nata a Palermo il 11.10.1983, C.F. VLLGNN83R51G273U e P.IVA 05652150821, residente in Palermo in via Degli Orti n. 13, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 8458 e all'Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo al n. 5226, di seguito indicata semplicemente "professionista"

Art. 2

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione e resta obbligato alla osservanza delle norme del "Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti - D.Leg.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.-, emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, così come recepito dalla Regione Siciliana con Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12, nonché della normativa in materia di opere pubbliche vigente nell'ambito della Regione Siciliana.

Inoltre nella redazione del progetto devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari specificamente in materia di opere oggetto della presente, per progettazione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo.

Sia nello studio che nella sua compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati, secondo le norme per la compilazione dei progetti di opere pubbliche di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ed in base alle altre disposizioni che impartirà in proposito l'Amministrazione.

R
F
S

In particolare si chiarisce che per "tutti i particolari costruttivi e le modalità esecutive di dettaglio" deve intendersi tutti quelli che servono ad individuare compiutamente il progetto. Ai sensi dell'art. 93, comma 2, del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti nei commi 3, 4, 5 dello stesso articolo sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il Responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 insufficienti o eccessive, provvederà alla loro modifica e/o integrazione con atto scritto, da notificarsi al Professionista incaricato entro giorni 10 dalla firma del presente disciplinare. La data di notifica costituisce termine di inizio della prestazione professionale. Inoltre nella redazione dei progetti devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari specificamente in materia di opere oggetto della presente, per progettazione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ed in particolare quelle contenute nel D.M. 21 gennaio 1981 e successive eventuali integrazioni e modifiche concernente "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".

Inoltre per quanto riguarda gli eventuali studi geologici, studi geotecnici e le indagini geologiche, geotecniche, sismiche, rilievi, ed altro se necessari si farà riferimento al D. M. 21.01.1981 ed all'art. 17 comma 21 della L. 109/94 per come integrata e modificata dalla L.R. 7/02. Restando in ogni caso impregiudicata la responsabilità del progettista.

Art. 3

Il progetto, oltre gli allegati di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dovrà pure comprendere, ove occorra e/o se richiesto dal Responsabile Unico del Procedimento, il piano particellare di espropriazione, descrittivo di ciascuno dei terreni ed edifici di cui sia necessaria l'espropriazione, con indicazione dei confini, la natura, la quantità, il numero di mappa ed il nome e cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali; nonchè l'elenco in cui, per i beni da espropriare, sia indicata l'indennità offerta per la loro

12

espropriazione e per ciascun proprietario, determinata sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare dell'art. 31 del citato D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e del D.P.R. 08.06.2001, n. 327.

Art. 4

Il professionista è tenuto a presentare all'Amministrazione il progetto esecutivo completo di ogni allegato, in originale e n° 3 copie, entro giorni 30 ed in ogni caso entro i termini di cui al D.D.G. 642/SSTur/2011. Qualora la presentazione degli elaborati del progetto venisse ritardata oltre il termine sopra stabilito, sarà applicata una penale pari allo 0,4% dell'onorario di cui al successivo articolo 7 per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso. Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 60 (sessanta) l'Amministrazione potrà rivalersi sul professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso spese relativi all'opera eventualmente svolta.

Art. 5

Prima dell'approvazione, il Responsabile Unico del Procedimento procede in contraddittorio con il professionista a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente ed al progetto definitivo in precedenza redatto.

In caso di grave errore o omissione progettuale il professionista, se richiesto dall'Amministrazione, ha l'obbligo di riprogettare i lavori a proprio carico, senza costi ed oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

Resta nella facoltà dell'Amministrazione avvalersi della polizza assicurativa che il professionista dovrà stipulare per la copertura di tali errori ai sensi dell'art. 111 del Codice 163/2006. Il progettista incaricato della progettazione esecutiva deve essere munito, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La mancata presentazione da parte del progettista della polizza di garanzia esonera l'Amministrazione dal pagamento della parcella professionale, fino alla sua produzione.

M
M

Il professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero necessari, e che ad esso competono, per la approvazione del progetto stesso ai sensi di legge, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario che per rimborso spese.

Qualora le modifiche, o altro comportino cambiamenti nella impostazione progettuale (cambiamenti del suolo edificatorio o della sua originaria conformazione, cambiamenti di tracciato, di manufatti importanti o di altro) determinati da nuove o mutate esigenze autorizzate dall'Amministrazione, intervenute successivamente alla data di presentazione all'Amministrazione del progetto esecutivo, al professionista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera di cui al successivo art. 13.

Il professionista è tenuto a dare la propria collaborazione all'Amministrazione per tutte le seguenti incombenze inerenti l'approvazione o l'ottenimento di nulla-osta di altri Enti ai sensi dell'art. 59 comma del D.P.R. 207/2010, senza che ciò possa comportare maggiorazione di onorario da parte del professionista:

Art. 6

Fermo restando che le prestazioni professionali saranno compensate applicando il ribasso offerto in sede di gara, pari al 6,478%, l'onorario per lo studio e la redazione del progetto esecutivo, nonché quello per la direzione dei lavori, misura, contabilità, liquidazione dei lavori ed assistenza al collaudo, coordinamento della sicurezza nella progettazione e nella esecuzione sarà contenuto nella misura massima di € 27.361,43 (ventisette milatrecentosessantuno/43), anche in deroga ai minimi tariffari vigenti. Iva, oneri e accessori compresi; per quanto non espressamente previsto, viene richiamata la Legge 2 marzo 1949 n. 143 e successive modifiche ed integrazioni, che approva la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere ed architetto, ex art. 92, comma 3 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, che si intende qui richiamato integralmente.

h

A tale scopo ed ai sensi della vigente tariffa professionale si attribuisce presuntivamente all'opera oggetto del presente disciplinare la classe VI e la categoria b della Tabella A, B-B6, allegata alla tariffa vigente.

Agli effetti della determinazione degli onorari, le opere verranno suddivise nelle classi e categorie di cui all'articolo 14 della Legge 149/49 e successive modifiche ed integrazioni. Gli onorari, ai sensi dell'art. 14 della Legge 143/49 s.m.i., verranno commisurati separatamente, sugli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente.

L'importo definitivo per la liquidazione delle competenze professionali va commisurato ai consuntivi lordi delle varie classi e categorie dell'opera, come indicato all'art. 15 della Legge 143/49, al lordo dei ribassi d'asta, escluse le liquidazioni per spese tecniche. Nell'onorario per la direzione dei lavori, deve intendersi compreso anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell'impresa, e ciò anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza dell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse. Nel caso di risoluzione o rescissione dei contratti di appalto dei lavori a termine delle vigenti disposizioni, spetterà al professionista l'onorario dovuto, da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti.

Nessun compenso o indennizzo per la direzione dei lavori, misura, contabilità liquidazione dei lavori ed assistenza al collaudo e coordinamento e sicurezza nell'esecuzione, spetterà al professionista nel caso che i lavori per qualsiasi motivo non siano comunque consegnati all'impresa aggiudicataria; nel caso che, avvenuta la consegna, non siano iniziati, spetterà al professionista un rimborso di spese ed onorari a vacazione per le prestazioni effettivamente fornite da sottoporre al visto dell'Ordine professionale d'appartenenza.

Art. 7

Il recesso dall'incarico da parte del professionista, nella fase di progettazione, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per danni provocati.

Art. 8

fr. 14

Durante lo svolgimento dell'incarico per la progettazione esecutiva e durante tutte le fasi successive, a rimborso delle spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio dai professionisti e dal suo personale d'aiuto, per qualsiasi motivo attinente le prestazioni di cui alla presente convenzione, nonché delle altre spese di qualunque natura incontrate, si provvede ai sensi della suddetto Decreto del Ministero della Giustizia del 04.04.2001 ed in ogni caso sarà sottoposto al ribasso derivante dalla procedura di gara e di cui all'art. 9.

Tutte le altre spese necessarie per la compilazione del progetto restano a completo carico dei professionisti, ad eccezione delle spese occorrenti per eventuali trivellazioni, studi e consulenze geologiche, studi e consulenze geotecniche, accertamenti geognostici, apposizioni di termini caposaldi e simili, carte catastali, topografiche, accertamenti su opere esistenti che implichino impiego di attrezzature e mano d'opera, analisi di laboratorio, rilascio di autorizzazioni, concessioni, pareri igienico-sanitari, analisi chimico-fisiche e biologiche, cui provvederà direttamente l'Amministrazione previa presentazione di fatture e purchè gli importi non superino le tariffe ed i prezzi correnti ed in ogni caso soggetto al medesimo ribasso di gara.

Art. 9

Oltre al rimborso di cui all'art. 9 ed alla corresponsione dell'onorario di cui ai precedenti articoli, nulla altro spetta ai professionisti a qualsiasi titolo, per l'incarico di cui alla presente convenzione. Tutte le altre spese necessarie per l'espletamento dell'incarico sono a carico dello stesso.

Art. 10

Le somme per onorario e spese dovute per la studio e la redazione del progetto sia esecutivo che dei precedenti livelli di cui alla presente convenzione, verranno corrisposte al professionista entro sessanta giorni dall'acquisizione dei pareri e la conclusione delle attività di verifica di cui all'art. 59 del D.P.R. 207/2010.

Art. 11

Per la compilazione di progetti stralcio, nel caso che gli onorari e spese del progetto generale vengano inizialmente pagati per intero, valgono le seguenti norme:
per la compilazione dei progetti di stralcio del progetto generale esecutivo redatto dal progettista, che vengano richiesti dall'Amministrazione, successivamente alla presentazione del progetto generale, sarà corrisposto al professionista un compenso pari al 25% della percentuale complessiva dell'importo del progetto di stralcio, applicato sull'importo dello stralcio stesso; qualora l'Amministrazione richieda che il progetto esecutivo, anziché in unico elaborato, venga compilato insieme ad un primo lotto, spetta al professionista un compenso suppletivo pari al 15% degli onorari e spese calcolati sull'importo del 1° lotto medesimo; per i lotti successivi vale quanto stabilito al precedente comma.

Art. 12

Per la compilazione di perizie di variante in corso d'opera limitate alla sola redazione di un nuovo computo metrico estimativo per l'assestamento delle partite contabili, spetta al professionista il pagamento delle aliquote e) ed h) della tabella B allegata al D.M. 04/04/2001 ridotta del 25% e computato sull'importo complessivo dei lavori. Se la perizia di variante in corso d'opera prevede variazioni rese necessarie nel progetto, spetta al professionista il pagamento delle aliquote per le prestazioni della tabella B, effettivamente eseguite, valutate sull'importo delle sole opere variate, e ridotte del 25%.
Per la compilazione di perizie suppletive per nuove opere e lavori, spetta al professionista il pagamento delle aliquote della tabella B per le prestazioni effettivamente eseguite, valutate sull'importo delle opere suppletive e ridotte del 25%.
Per la compilazione di perizie di variante e suppletive che prevedono nuove opere e lavori spetta al professionista il pagamento degli onorari e spese valutati con le aliquote della tabella B della tariffa per le prestazioni effettivamente eseguite, applicate sulla somma degli importi delle nuove opere e lavori di variante e suppletivi, con la riduzione del 25%. Qualora la necessità di introdurre varianti ad aggiunte al progetto originario

doovesse dipendere da cause addebitabili al professionista nessun compenso è dovuto allo stesso per le necessarie prestazioni, restando salve le derivanti responsabilità.

Art. 13

L'Amministrazione, di concerto con il professionista, potrà fornire allo stesso tipi, disegni, rilievi ed altri elaborati di competenza del professionista, che facilitino il suo compito, per la redazione del progetto. Nel caso in cui le parti si avvalgono di tale facoltà, sull'onorario relativo alle aliquote delle relative prestazioni, sarà effettuata la riduzione del 15%.

Art. 14

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempreché non venga, in definitiva, modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica o architettonica, o nei criteri informativi essenziali. Ove necessario il giudizio sull'esistenza di sostanziali modifiche nella parte artistica o architettonica è demandato al competente Ordine Professionale.

Art. 15

I compensi per progettazione, attività accessorie saranno liquidati e pagati su presentazione di fatture emesse dal Professionista incaricato e previa verifica della regolarità contributiva INARCASSA, ove dovuta e comunque successivamente alla approvazione amministrativa del progetto e agli atti consequenziali da parte dell'ente finanziatore.

Art. 16

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nei termini di 30 giorni quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite al Tribunale competente. In pendenza del giudizio il Professionista incaricato non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nella presente convenzione.

V.

Art. 17

Sono a carico del professionista tutte le spese consequenziali e derivanti dal presente atto, nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Restano a carico dell'Amministrazione le eventuali somme da corrispondere all'Ordine professionale per l'eventuale rilascio del parere sulla parcella, nonché quelle dovute al professionista ai sensi dell'art. 10 della legge 03/01/1981 n° 6, l'I.V.A. professionale, i contributi e quanto altro dovuto per legge.

Art. 18

Qualora l'incarico sia esteso anche alla direzione lavori, rientrano tra i compiti del direttore dei lavori:

- Verificare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al controllo;
- interloquire, in via esclusiva, con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto e delle attività di subappalto e a tutte le incombenze di cui all'art. 118 del D. Leg.vo 163/2006 e s.m.i.;
- l'accettazione dei materiali usati in cantiere, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi casi come previsto dall'art. 3, comma 2, della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta Legge.

Inoltre, riconoscendo allo stesso i compensi previsti dal D.M. 04/04/2001, rientra tra i compiti del Direttore dei Lavori, la verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.

Qualora il direttore dei lavori non osservi quanto disposto nel presente articolo l'Amministrazione aggiudicatrice, fermo restando le sanzioni già previste dalla normativa vigente, provvede nei casi di particolare gravità, alla revoca dell'incarico.

P.
M.

Art. 19

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio :

il Dirigente del 2° Settore, nella qualità come sopra e per ragione della carica ricoperta, presso la Casa Comunale;

l'ing. arch. Giovanna Vella in via degli Orti n. 13 Palermo

il professionista con la sottoscrizione della presente convenzione dichiara sotto la propria personale responsabilità di non avere rapporti con l'Amministrazione che ostino all'esercizio della libera professione, né altri rapporti che possano essere in contrasto con l'incarico ricevuto.

Art. 20

Per quanto espressamente non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla Tariffa Professionale per gli Ingegneri ed Architetti, di cui alla legge 02/03/1949, ti. 143 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle norme del Codice Civile.

Art. 21

L'incaricato assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei Flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed pertanto indica:

- dati anagrafici : Giovanna Vella n. a Palermo il 11.10.1983 residente in Palermo in via Degli Orti n. 13
- codice fiscale: VLLGNN83R51G273U
- P.IVA: 05652150821
- codice IBAN IT83 B030 6904 6291 0000 0000 128 del conto corrente dedicato all'attività professionale n. 000128 presso Banca Intesa San Paolo, Agenzia Palermo 13, Piazza Unità d'Italia n. 5 - 90144 Palermo; su detto conto corrente in atto può operare anche Maurizio Vella nato a Canicattì il 22.02.1955 e ivi residente in via Vittorio Emanuele n.175 C.F. VLLMRZ55B22B602M;

Il professionista, si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai suddetti dati.

Art. 22

La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il professionista mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo la esecutività degli atti correlati.

Ribera li 13.09.2011

L' AMMINISTRAZIONE

IL PROFESSIONISTA

IL DIRIGENTE U.T.C.
(ca. Salvatore Ganduscio)

Ing. Arch. Giovanna Vella

